Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Genova

in composizione monocratica, nella persona del giudice **Dott. Mario Tuttobene** ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 4274 /2010
promossa da:
[redacted]SCRL IN LIQ. CF/PIVA[redacted]elettivamente domiciliato in VIA J. RUFFINI, 7/5 16128 GENOVA presso l'Avvocato AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE che la/lo rappresenta e difende;

contro
PARROCCHIA[redacted] CASA PER ANZIANI CF/PIVA [redacted]elettivamente domiciliato in VIA BACIGALUPO, 4/17 16122 GENOVA presso l'Avvocato BORNETO GIANCARLO che la difende con l'avv. SABRINA ORSI

Conclusioni delle parti

Per parte attrice: Dichiarato il grave inadempimento della convenuta, dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti codice civile e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'esponente per i fatti di cui in narrativa nella misura di € 122.065 oltre accessori, o nella maggiore minore misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi ai sensi del decreto legislativo 231 del 9 ottobre 2002 o quantomeno in misura del tasso legale. Con vittoria di spese.

Per parte convenuta: Rigettare perché infondate in fatto e diritto le domande avversarie. Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell'articolo 96 quarto comma c.p.c. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per interpellare testi sui seguenti capitoli: (omissis).

Firmato Da: CAVANNA ARMANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 91c96 - Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33b32

Motivi della decisione

Con contratto del 28 febbraio 2006, l'istituto religioso Parrocchia [redacted] concedeva in appalto alla [redacted] s.c. a r.l. (oggi in liquidazione) i servizi di assistenza alle persone ospitate dalla casa di riposo gestita dal committente, per un corrispettivo annuo di € 122.065.

Alla scadenza del 31 dicembre 2006 il contratto si prorogava tacitamente sino al 31 dicembre 2007.

Il contratto prevedeva tra l'altro che (Articolo 4): "*Il personale sarà specificamente concordato fra le parti così come ogni eventuale sostituzione dovuta a malattia o ferie, il fornitore si impegna, comunque, affinché sia impiegato solo personale che abbia un'adeguata preparazione e che sia dotato di professionalità ed esperienza per i servizi di cui all'Art.1*"

Di fatto, le mansioni lavorative venivano svolte abitualmente da quattro dipendenti di [redacted] s.c. a r.l., di nome [redacted].

Tra la fine del dicembre 2006 e l'inizio del gennaio 2007, le predette dipendenti comunicavano a [redacted] s.c. a r.l. le proprie dimissioni.

Con due lettere (dal tenore sostanzialmente identico) entrambe pervenute a [redacted] il giorno 16 gennaio 2007, la Parrocchia [redacted] comunicava che, avendo appreso la circostanza delle dimissioni delle quattro dipendenti sopra nominate, riteneva impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con la cooperativa.

Il giorno 19 gennaio 2007 [redacted] inviava presso la casa di riposo una nuova dipendente, che veniva peraltro respinta dal direttore dell'istituto.

Dopo avere inviato alla Parrocchia una comunicazione ultimativa con la quale invitava la controparte ad accettare le prestazioni da lei offerte, [redacted] agiva in giudizio chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, e la condanna di quest'ultima al pagamento di un risarcimento equivalente all'ammontare annuo del corrispettivo pattuito.

La convenuta si è costituita opponendosi alla domanda, sostenendo che il proprio rifiuto di accettare le prestazioni della controparte era giustificato alla luce delle sopra citate clausole contrattuali.

Va sottolineato, in primo luogo, che ambo le parti concordano sul fatto che il contratto debba ritenersi risolto. La controversia investe solamente la responsabilità dell'inadempimento che avrebbe dato luogo a tale risoluzione, e in particolare la legittimità del rifiuto opposto dall'odierna convenuta allorché, dopo le dimissioni delle quattro dipendenti che in passato avevano svolto le mansioni appaltate all'attrice, quest'ultima aveva inviato presso la committente una nuova lavoratrice.

Firmato Da: CAVANNA ARMANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 91c96 - Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33b32

A questo proposito la convenuta rileva che [redacted]arebbe venuta meno ai propri obblighi contrattuali inviando, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, una sola dipendente in luogo delle quattro dimissionarie, senza consultare nè concordare preventivamente con la committenza tale sostituzione.

Prima di verificare la fondatezza di tali argomentazioni è opportuno evidenziare che l'unico inadempimento di cui si possa tenere conto ai fini della decisione è quello denunciato con riferimento alla giornata del 19 gennaio 2007. La convenuta, infatti, non ha provato altri specifici episodi in cui si sarebbe verificato l'invio di personale inadeguato rispetto alle mansioni da svolgere o comunque non preventivamente concordato: essa ha bensì dedotto alcuni capitoli di prova al proposito, ma si tratta di deduzioni estremamente generiche (non indicano nemmeno il numero né la approssimativa collocazione temporale degli episodi denunciati), che non possono in alcun modo essere ammesse.

Fatta tale precisazione, si deve aggiungere che le argomentazioni della convenuta investono sia il numero che le modalità di scelta della forza lavoro fornita.

Ora, il fatto che il giorno 19.1.07 sia stata inviata una sola dipendente non può essere considerato di per sé un inadempimento rilevante ai fini dell'art. 1455 c.c.

In primo luogo, proprio perché si è trattato dell'inconveniente di un solo giorno, tra l'altro intervenuto in una fase in cui si era registrata la defezione delle quattro lavoratrici precedentemente addette, non appare possibile sostenere che esso sia la manifestazione di una stabile incapacità o indisponibilità della Cooperativa di fornire un servizio adeguato. Le perplessità, sotto questo punto di vista, sono tanto più difficilmente superabili ove si noti come la odierna convenuta non abbia fornito alcuna indicazione sul numero di lavoratrici di cui aveva necessità per ogni giorno lavorativo, e quindi non abbia dimostrato che l'invio di una sola operatrice (si noti, in relazione alla sola giornata di cui si discute) abbia causato un disservizio così intollerabile da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

D'altra parte, che il problema essenziale non fosse quello del numero degli addetti risulta estremamente chiaro in considerazione di un fatto del tutto pacifico: già prima del verificarsi dell'inconveniente lamentato, infatti, l'odierna convenuta aveva dichiarato di non voler proseguire il rapporto, richiamandosi esclusivamente alle intervenute dimissioni delle quattro lavoratrici di suo gradimento.

Ma la clausola contrattuale invocata dalla convenuta non giustifica la risoluzione del rapporto, né in considerazione delle dimissioni delle quattro originarie dipendenti, né in considerazione dell'invio, per il giorno 19 gennaio, di una lavoratrice in cui nominativo non era stato concordato. L'obbligo assunto dall'odierna attrice con la clausola n.4 sopra citata, evidentemente funzionale ad assicurare un penetrante controllo del committente in ordine alla scelta delle persone che avrebbero dovuto operare a contatto diretto con gli ospiti della casa di riposo, non può essere inteso nella maniera radicale ed automatica cui fa riferimento l'attrice. Prevedere che il personale dovesse essere "specificamente concordato tra le parti" vuol dire, secondo un'interpretazione di buona fede, stabilire che le parti dovessero cercare un'intesa, senza rimettere né al committente né all'appaltatore la scelta insindacabile del lavoratore addetto. Con tale clausola le parti avevano cioè

Firmato Da: CAVANNA ARMANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 91c96 - Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33b32

chiaramente inteso sottrarre al datore di lavoro l'individuazione degli addetti da impiegare, rimettendo tale attività ad un accordo che avrebbe dovuto di volta in volta essere ricercato attraverso una impegnativa collaborazione di entrambi i contraenti. In quest'ottica, un serio inadempimento dell'appaltatore potrebbe essere riconosciuto solo ove risultasse che, dopo ripetute richieste del committente per l'invio di operatori aventi caratteristiche diverse da quelle dei lavoratori forniti, l'appaltatore si fosse manifestato indisponibile a soddisfare le esigenze della controparte. La clausola non può però operare nel senso di affidare al committente la scelta ultimativa sui lavoratori da impiegare, anche perché in questo caso si conferirebbe ad una parte il potere del tutto arbitrario di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale; e non può nemmeno valere per dare rilevanza all'occasionale invio, per un solo giorno, di una lavoratrice non previamente concordata, non foss'altro perché solo la concreta messa alla prova della nuova dipendente avrebbe potuto rendere possibile un ragionevole confronto tra le parti in merito alla scelta dell'addetta.

Alla luce di tali considerazioni, il comportamento dell'odierna convenuta, e segnatamente il suo ingiustificato rifiuto a proseguire il rapporto contrattuale che si era appena rinnovato per tutto il 2007, deve essere qualificato come un inadempimento grave, e giustifica quindi la risoluzione del rapporto come da domanda dell'attrice.

Il danno conseguente alla risoluzione non può però essere liquidato con riferimento al corrispettivo annuale del rapporto. Esso deve essere invece ragguagliato all'effettivo utile che l'attrice avrebbe potuto conseguire ove il contratto avesse avuto esecuzione. In mancanza di dati precisi sui costi dei fattori produttivi che l'attrice avrebbe dovuto impiegare, appare comunque possibile determinare presuntivamente nel 15% dei ricavi l'utile netto dell'appaltatore, ed accogliere la domanda risarcitoria entro tale limite. La somma capitale deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 9517 del 2002: "*per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa; ne' consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio*")

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento alla somma ottenuta piuttosto che a quella richiesta, come da prospetto che segue.

Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 438,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 370,00

Firmato Da: CAVANNA ARMANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 91c96 - Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33b32

Fase istruttoria e/o di trattazione		€ 480,00
Fase decisionale		€ 810,00
	Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:	€ 2.098,00

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara risolto per inadempimento dell'odierna convenuta il contratto stipulato tra [redacted]s.c. a r.l. e la Parrocchia [redacted]i - in data 28.2.06. Condanna la Parrocchia S[redacted]- a risarcire a [redacted]s.c. a r.l. in liquidazione il conseguente danno, che liquida in € 18.309,75 maggiorati di rivalutazione in base agli indici Istat sul costo della vita dal 19/1/07 e con gli interessi di cui al decreto legislativo 231 del 9 ottobre 2002 sulla somma di anno in anno rivalutata fino al saldo. Condanna Parrocchia [redacted] - a rimborsare a [redacted].c. a r.l. in liquidazione le spese di lite, che liquida in €2.098 per compensi ed €237 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in data 01/07/2014

Il Giudice
Dott. Mario Tuttobene

Firmato Da: CAVANNA ARMANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 91c96 - Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33b32